

EagleBurgmann Italia S.r.l. Condizioni Generali di Acquisto Ultimo aggiornamento: giugno 2024

1. Applicabilità delle condizioni generali

1.1 Le seguenti condizioni generali di acquisto sono applicabili in via esclusiva a tutti gli incarichi, gli ordini e i contratti da noi conferiti, emessi o stipulati con persone giuridiche (di seguito, l'“ordine”) in relazione all'acquisto di beni, lavori o servizi (di seguito, le “forniture”). Si rifiutano sin d'ora espressamente, in quanto per noi non vincolanti, termini e condizioni che derogano o integrano le presenti condizioni di acquisto. Le nostre condizioni di acquisto rimarranno in essere, in via esclusiva, anche nel caso di mancata contestazione da parte nostra dell'applicazione di termini e condizioni del nostro fornitore o di nostra accettazione senza riserve di una consegna da parte di quest'ultimo, pur essendo a conoscenza di termini e condizioni commerciali contrari o aggiuntivi del fornitore.

1.2 Le nostre condizioni di acquisto si applicheranno inoltre a tutte le future transazioni, anche in assenza di specifico rinnovato accordo.

1.3 I riferimenti all'applicazione delle disposizioni di legge sono inseriti soltanto per evitare dubbi. Le disposizioni di legge si applicano anche in assenza di tale chiarimento, a meno che non siano espressamente modificate o escluse nelle presenti condizioni di acquisto.

1.4 L'invalidità di singole disposizioni delle presenti condizioni di acquisto non pregiudica la validità delle disposizioni restanti.

2. Conclusione del contratto

2.1 I nostri ordini richiedono la forma cartacea o elettronica. Gli accordi individuali presi con il fornitore in casi specifici (compresi gli accordi collaterali, gli accordi integrativi e le modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti condizioni di acquisto. Per il contenuto di tali accordi, si farà riferimento a un contratto scritto o alla nostra conferma in forma cartacea o elettronica.

2.2 I nostri ordini possono essere accettati soltanto mediante una conferma d'ordine cartacea o elettronica entro due settimane dalla data dell'ordine o mediante l'invio della merce senza riserve. Qualsiasi accettazione tardiva sarà considerata una nuova offerta e richiederà la nostra accettazione. Gli ordini di annullamento saranno vincolanti salvo contestazione da parte del fornitore entro tre giorni lavorativi dal ricevimento. Le conferme d'ordine che si discostano dai nostri ordini in termini di prezzi, date di consegna o dati di produzione costituiscono un rifiuto della nostra procedura d'ordine. Il testo dell'ordine, i documenti tecnici (disegni, ecc.) o le descrizioni dei prodotti sono determinanti per l'elaborazione dell'ordine. Modifiche, aggiunte o altri scostamenti devono essere espressamente menzionati nella conferma d'ordine o riportati nella documentazione tecnica (disegni, ecc.) e richiedono la nostra approvazione. Il riferimento alle condizioni di vendita del fornitore non sarà sufficiente.

3. Prezzi e termini di pagamento

3.1 I prezzi indicati nell'ordine sono fissi. I prezzi includono la consegna “FCA” per i fornitori italiani e la consegna “DAP” per i fornitori non italiani, nonché l'imballaggio, salvo diverso accordo scritto. Se non espressamente concordato diversamente, tutti gli Incoterms fanno riferimento agli Incoterms pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) nella loro versione più recente. Nel caso eccezionale in cui non siano indicati i prezzi, si applicherà il listino prezzi del fornitore pubblicato al momento dell'ordine, con le deduzioni previste al presente articolo. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge deve essere indicata separatamente. In caso contrario, si considera inclusa nel prezzo.

3.2 Nei casi in cui il fornitore si occupi del montaggio, dell'installazione e/o della messa in funzione di un prodotto e non sia stato concordato altro per iscritto, il fornitore si farà carico di tutti i costi accessori necessari, quali, ad esempio, le spese di viaggio e la fornitura degli utensili. Non saranno corrisposti compensi o indennizzi di sorta per i sopralluoghi o la preparazione di offerte, progetti, ecc.

3.3 Ciascun ordine richiede una fattura separata. La fattura dovrà indicare chiaramente il numero identificativo dell'ordine, la posizione dell'ordine, la data dell'ordine, il numero del fornitore e il nostro numero di articolo, il codice doganale, il paese di origine e l'indicatore di preferenza. Le fatture non saranno pagate in caso di mancata indicazione di uno qualsiasi di questi dati.

3.4 In caso di fatture non sufficientemente identificabili, in particolare se i riferimenti dell'ordine sono incompleti e mancano dei numeri/codici, il termine di pagamento decorrerà solo dopo che il fornitore avrà fornito tutti i chiarimenti necessari. Se i certificati, la documentazione, i test sui materiali, i test report ecc. che costituiscono parte integrante dell'ordine non sono allegati alla fattura o alla fornitura, il termine di pagamento decorrerà dalla ricezione di tutti questi documenti. La fattura, anche in caso di forniture parziali, deve esserci inviata separatamente al momento della spedizione della partita. La fattura emessa dai fornitori italiani sarà elaborata solo dopo che avremo ricevuto conferma della consegna della fattura al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

3.5 Le fatture saranno emesse nella valuta specificata nell'ordine e in caso contrario in EUR; i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in EUR, salva diversa indicazione contenuta nell'ordine.

3.6 Procederemo al pagamento a nostra scelta tramite bonifico bancario e, salvo diverso accordo, successivamente all'accettazione della consegna e al ricevimento della fattura verificabile del fornitore (il ricevimento sarà rilevato dal timbro della posta in arrivo del cliente o, per i fornitori italiani, dalla conferma della consegna della fattura al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate), nonché al trasferimento di tutta la documentazione relativa agli articoli consegnati, entro 60 giorni senza detrazioni.

3.7 Se la fattura è pervenuta prima del ricevimento della merce da consegnare o se la merce consegnata contiene dei difetti, il termine previsto per la data di pagamento decorrerà soltanto dall'arrivo della merce (immune da vizi).

3.8 Avremo il diritto di trattenere l'importo della fattura in conformità ai termini di legge fino alla completa eliminazione dei vizi relativi alla consegna e al servizio.

3.9 I pagamenti non implicano il riconoscimento di forniture o servizi concordati contrattualmente.

4. Condizioni e Termini di Consegna

4.1 Se la consegna non viene effettuata entro i termini concordati o se il fornitore è inadempiente, potremo far valere i diritti previsti dalla legge, salvo diverso accordo come di seguito indicato.

4.2 Le scadenze elencate nell'ordine o diversamente concordate sono vincolanti e devono essere rigorosamente rispettate. Il fornitore dovrà informarci immediatamente per iscritto di qualsiasi imminente ritardo o superamento delle date e delle scadenze concordate, indicandone le ragioni e la durata prevista.

4.3 I termini di consegna fissati nei nostri ordini decorrono dalla data dell'ordine. Le consegne sono possibili solo negli orari concordati. La merce viene accettata solo dal lunedì al giovedì tra le 7.30 e le 9.15, le 9.30 e le 12.00, le 12.30 e le 15.30 e il venerdì tra le 7.30 e le 9.00 e tra le 9.30 e le 13.00.

4.4 Le consegne parziali e le consegne anticipate sono consentite solo se abbiamo espressamente dato il nostro consenso al riguardo. Il diritto al pagamento maturerà tuttavia solo alla data di consegna originariamente concordata.

4.5 Se il fornitore è inadempiente, oltre a qualsiasi altro diritto a noi spettante per legge, potremo addebitare una penale per violazione del contratto pari allo 0,2% del valore dell'ordine per ogni giorno di calendario, sino ad un massimo del 5% del valore dell'ordine; il valore dell'ordine è inteso come il corrispettivo concordato alla stipula del contratto. Siamo tenuti a dichiarare la riserva della penale contrattuale per violazione del contratto entro e non oltre il pagamento della fattura conseguente alla consegna tardiva.

4.6 L'accettazione della consegna/del servizio tardivo non implica una rinuncia alle richieste di risarcimento danni. Ciò non pregiudica eventuali ulteriori richieste di risarcimento previste dalla legge. Nel far valere le richieste di risarcimento danni, qualsiasi penale contrattuale eventualmente già applicata sarà compensata con i danni rivendicati.

4.7 Se da noi richiesto nell'ordine, alla consegna dovrà essere allegato, insieme alla bolla di consegna, un certificato di ispezione dei lavori in linea con la norma EN 10204 o un certificato di ispezione

equivalente riconosciuto a livello internazionale che elenchi le caratteristiche concordate con il fornitore. Se richiesto nel nostro ordine, alle prime forniture, in particolare a quelle intese come campioni, deve essere allegata la documentazione completa del campione iniziale. Il giorno della spedizione di ciascun collo dovremo ricevere una comunicazione che specifichi i dati relativi al nostro ordine.

4.8 Qualora, per cause di forza maggiore, il fornitore non sia in grado di effettuare, in tutto o in parte, la consegna nei termini previsti o l'accettazione o l'utilizzo della fornitura nella nostra azienda o da parte del nostro cliente siano resi impossibili o sostanzialmente più difficili per cause di forza maggiore, il nostro obbligo di accettazione sarà posticipato di conseguenza, in linea con le nostre effettive esigenze. Se l'evento di forza maggiore riguarda noi o il nostro fornitore, avremo il diritto, a nostra discrezione, di annullare il contratto in tutto o in parte.

5. Luogo di esecuzione, trasferimento del rischio, acquisizione del titolo di proprietà

5.1 Il luogo di esecuzione è il luogo in cui, in base all'ordine, deve essere consegnata la merce o in cui devono essere eseguiti i lavori o i servizi. Il luogo di esecuzione per i nostri pagamenti è Milano (Italia).

5.2 La consegna sarà effettuata dal fornitore, adeguatamente imballata per il trasporto FCA per i fornitori italiani e DAP per i fornitori non italiani, all'indirizzo da noi indicato o sarà generata in loco. Il rischio di distruzione accidentale [perdita] o di deterioramento accidentale della fornitura passerà a noi solo nel momento che si verificherà per ultimo tra l'accettazione da parte nostra o del vettore da noi incaricato nel luogo di esecuzione concordato e l'accettazione definitiva della consegna.

5.3 Al momento del trasferimento del rischio nel luogo di esecuzione o della consegna a un vettore da noi espressamente incaricato, acquisiremo la proprietà della merce senza che il fornitore possa riservarsi alcun diritto.

5.4 In caso di fornitura di macchine e attrezzature, il trasferimento del rischio avviene soltanto successivamente all'accettazione definitiva nel luogo di esecuzione.

6. Riserva di proprietà, utensili e documentazione

6.1 I beni da noi forniti sono di nostra proprietà (ad es. parti, componenti, semilavorati).

6.2 La riserva di proprietà si estende anche all'intero valore dei prodotti derivanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione dei nostri prodotti, laddove tali processi vengano eseguiti per noi, per cui noi saremo considerati i produttori. Nei casi in cui i nostri prodotti siano lavorati, mescolati o combinati con beni appartenenti a terzi che vantano diritti di proprietà esistenti, ne acquisiremo la comproprietà in proporzione al valore oggettivo di tali beni.

6.3 Gli utensili messi a disposizione del fornitore e quelli fabbricati dal fornitore su nostre istruzioni o ordinati presso terzi, nel caso in cui abbiamo contribuito al costo, resteranno di nostra proprietà o diverranno di nostra proprietà all'atto della fabbricazione o dell'acquisizione da parte del fornitore e dovranno essere chiaramente contrassegnati come di nostra proprietà.

6.4 Il fornitore è tenuto a custodire gratuitamente gli utensili per noi, ad assicurarli adeguatamente e, su richiesta, a fornirci prova della copertura assicurativa. Salvo diverso accordo, il fornitore sarà obbligato a utilizzare gli utensili esclusivamente per la produzione dei pezzi da noi stabiliti.

6.5 Il fornitore dovrà, a proprie spese, provvedere alla manutenzione e alla riparazione degli utensili forniti. Alla scadenza del contratto, il fornitore ci riconsegnerà gli utensili immediatamente su nostra richiesta, senza alcun diritto di ritenzione. Al momento della consegna, gli utensili devono essere in condizioni impeccabili e corrispondenti, sia dal punto di vista tecnico che da quello estetico, all'uso precedente. I costi di manutenzione saranno a carico del fornitore. In nessun caso il fornitore potrà smaltire gli utensili come rottami senza il nostro consenso scritto.

6.6 Tutta la documentazione (ad esempio disegni, immagini, specifiche di prova), i campioni e i modelli, gli utensili e quant'altro metteremo a disposizione del fornitore nell'ambito del rapporto d'affari rimangono di nostra proprietà e, a nostra scelta, dovranno essere riconsegnati su nostra richiesta in qualsiasi momento, ma non oltre la cessazione dei nostri rapporti d'affari (comprese le copie, le trascrizioni, gli estratti e le repliche) ovvero essere distrutti a spese del fornitore. Il fornitore non ha alcun diritto di ritenzione. Modelli, template e simili, realizzati dal fornitore o da terzi e utilizzati dal fornitore resteranno, se fatturati a noi, di nostra proprietà e dovranno esserci consegnati insieme alle parti, salvo diverso accordo scritto.

7. Riservatezza

7.1 Il fornitore s'impegna a non trasmettere a terzi informazioni, formule, disegni, modelli, utensili, documenti tecnici, procedure, software o altro know-how tecnico o commerciale o quant'altro ottenuto in tal modo, a cui abbiamo dato accesso o che sono stati rivelati al fornitore per il nostro tramite (di seguito, le “informazioni riservate”). Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto nell'attività del fornitore esclusivamente per l'esecuzione delle forniture per noi e potranno essere rese accessibili solo alle persone che, nel contesto del rapporto commerciale, hanno necessità di conoscerle e sono vincolate da un obbligo di non divulgazione ai sensi della presente disposizione. Ciò si applicherà anche oltre la durata del rapporto commerciale, per tutto il tempo e nella misura in cui il fornitore non sia in grado di dimostrare che le informazioni riservate erano già note al momento in cui sono state ottenute o erano di dominio pubblico, o lo sono diventate successivamente non per colpa del fornitore.

7.2 L'utilizzo di informazioni riservate per scopi diversi da quelli sopra indicati comporta l'insorgere in capo al fornitore dell'obbligo di risarcimento dei danni.

7.3 La divulgazione di informazioni riservate e qualsiasi trasmissione di documenti, campioni o modelli non genera in capo al fornitore alcun diritto di proprietà industriale, di know-how o di copyright e non costituisce pubblicazione anteriore o diritto di utilizzo prioritario ai sensi del Codice italiano della proprietà industriale e della Legge italiana in materia di diritto d'autore.

8. Garanzie, altre responsabilità e diritti

8.1 Fatto salvo quanto diversamente specificato qui di seguito, in caso di difetti materiali e vizi giuridici riguardanti la merce (inclusa un'errata consegna e una consegna incompleta, nonché un montaggio, un manuale d'uso o un manuale di istruzioni insufficienti) e in caso di altre violazioni di obblighi da parte del fornitore, i nostri diritti saranno regolati a norma di legge.

8.2 In deroga alle disposizioni dell'art. 1491 c.c., 2° comma, avremo il diritto di chiedere il risarcimento in caso di vizi ai sensi dell' art. 1490 c.c., anche se il vizio era facilmente riconoscibile al momento della conclusione del contratto.

8.3 La merce consegnata viene da noi esaminata a fronte della documentazione di accompagnamento al solo scopo di identificarla e di verificarne la quantità, nonché di ricercare eventuali vizi visibili esteriormente, causati durante il trasporto. Entro un termine ragionevole di non meno di 20 giorni lavorativi dalla scoperta, saranno comunicati al fornitore gli eventuali vizi accertati nel corso della nostra normale attività. In caso di vizi non rilevati nemmeno nel corso di idonee verifiche, tale termine decorrerà dalla scoperta del vizio. In caso di consegna di macchinari, parti di macchinari e attrezzature di tipo meccanico che devono essere assemblati presso la nostra sede dal fornitore o da terzi da esso incaricati, il suddetto termine di notifica dei vizi decorre dal momento in cui l'impianto è in funzione, successivamente al suo montaggio.

8.4 Salvo per quanto diversamente previsto nel presente articolo, il fornitore sarà tenuto responsabile a norma di legge, in particolare per i vizi di consegna, senza limitazioni o esclusioni in base alle motivazioni o all'importo, e sarà tenuto ad indennizzarci in tale misura a fronte delle richieste di risarcimento da parte di terzi.

8.5 Di norma, la scelta del tipo di prestazione supplementare (rimozione del vizio o consegna di un pezzo sostitutivo) è a nostra discrezione. Il fornitore è tenuto a sostenere tutte le spese necessarie ai fini della prestazione supplementare. Ciò comprende, tra l'altro, i costi di montaggio e rimozione, i costi

di trasporto, delle infrastrutture, del lavoro e dei materiali, nonché i costi di spedizione e restituzione degli articoli difettosi. Gli articoli vengono spediti a rischio del fornitore.

8.6 Se il fornitore non adempie al suo obbligo di prestazione supplementare entro il termine ragionevole da noi indicato, potremo provvedere direttamente alla rimozione dei vizi e chiedere al fornitore il rimborso delle spese sostenute al riguardo. Nel caso in cui l'adempimento supplementare del fornitore non sia stato effettuato o non sia per noi accettabile (ad esempio, a causa di una particolare urgenza, di un rischio per la sicurezza operativa o della minaccia che si verifichi un danno irragionevole), non siamo tenuti a stabilire un limite temporale; informeremo il fornitore di tali circostanze tempestivamente e, ove possibile, in anticipo.

8.7 In caso contrario, in presenza di un vizio sostanziale o di un vizio giuridico, abbiamo diritto a una riduzione del prezzo di acquisto o alla risoluzione del contratto in conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, abbiamo diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese a norma di legge.

8.8 Nella misura in cui, nell'ambito del suo obbligo di eliminare i vizi, il fornitore effettua una nuova consegna o sana il vizio, i termini di prescrizione disciplinati all'articolo 9 decorreranno ex novo.

8.9 Nel caso in cui il fornitore intenda apportare modifiche ai prodotti (ad esempio, nella composizione chimica o nel design) e/o al processo produttivo degli stessi, dovrà darci un preavviso di almeno tre mesi e avremo il diritto di recedere dalle presenti Condizioni Generali e da qualsiasi ordine già effettuato nei suoi confronti, qualora non ritenessimo tali modifiche accettabili. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di recesso, il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso a seguito di tale esercizio.

9. Termini di prescrizione

9.1 Salvo per quanto diversamente specificato, il termine di prescrizione per i diritti reciproci delle parti sarà regolato dalle disposizioni di legge.

9.2 In deroga all'art. 1495, terzo comma, c.c., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento in relazione ai vizi sostanziali è di 3 anni dal trasferimento della proprietà. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione inizierà a decorrere dalla stessa. In caso di richieste di risarcimento derivanti da contratti per servizi e opere, in deroga all'art. 1667, 3° comma, c.c., i reclami per vizi si prescriveranno 30 mesi dopo l'accettazione scritta definitiva. Ciò non si applica alle forniture che, in base alla loro comune applicazione, sono utilizzate in edifici e hanno determinato la difettosità dell'edificio, nel qual caso i reclami si prescriveranno dopo 10 anni. Questa disposizione non pregiudica gli ulteriori diritti a noi spettanti per legge, in particolare ai sensi degli artt. 1490, 1492, 1493, 1494 c.c.

9.3 In caso di vizi giuridici, il fornitore dovrà inoltre tenerci indenni da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi. Anche per i vizi giuridici, il termine di prescrizione sarà di 10 anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c.; in tal caso, ciò non pregiudica gli ulteriori diritti che potremo esercitare a norma di legge. Le richieste di risarcimento in materia di vizi giuridici non cadranno in prescrizione fintantoché il soggetto terzo potrà far valere i propri diritti nei nostri confronti, in particolare in assenza di un termine di prescrizione.

10. Responsabilità del prodotto

10.1 Il fornitore s'impegna a tenerci indenni da tutte le richieste di risarcimento da parte di terzi a causa di e in relazione a lesioni personali o perdite o danni materiali, se e nella misura in cui la causa rientra nella sfera di competenza e organizzativa del fornitore. In questo contesto, il fornitore sarà anche obbligato a rimborsarci tutte le spese da noi sostenute a causa di o in relazione a un ritiro del prodotto o a qualsiasi altra misura da noi attuata. Quanto sopra non pregiudica eventuali ulteriori diritti previsti dalla legge.

10.2 Il fornitore s'impegna a stipulare una copertura assicurativa estesa alla responsabilità civile del prodotto e per i costi di richiamo del prodotto con un massimale minimo, in ogni caso, di EUR 5.000.000 (cinque milioni di euro) per sinistro riguardante lesioni personali/perdite materiali o danni - tutto compreso; resta tuttavia inteso che le nostre richieste di risarcimento non saranno limitate al massimale assicurato.

11. Subappalto a terzi

Il subappalto a terzi è consentito esclusivamente con il nostro accordo scritto; in caso contrario, avremo il diritto di risolvere il contratto in toto o in parte e di chiedere il risarcimento dei danni.

12. Diritti di privativa industriale, diritti d'autore

12.1 Il fornitore garantisce che la merce, i prodotti e le attrezzature fornite e il loro utilizzo non sono soggetti a diritti di privativa industriale, diritti d'autore e altri diritti di terzi, non sono gravati da vincoli e/o da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, non viene violata la proprietà intellettuale di terzi e non vi è alcuna violazione di norme di legge o regolamenti.

12.2 Il fornitore sarà obbligato a tenere indenni noi e i nostri clienti da tutte le richieste di risarcimento avanzate nei nostri confronti o nei confronti dei nostri clienti da parte di terzi in conseguenza o in relazione alle forniture o alla loro applicazione.

12.3 L'obbligo di indennizzo del fornitore coprirà tutte le spese da noi sostenute a causa o in relazione all'utilizzo tramite terzi.

13. Garanzia di qualità, CFSI

13.1 Il fornitore s'impegna a mantenere in essere, per tutta la durata del rapporto commerciale, un sistema di gestione della qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 e seguenti, che deve garantire la qualità impeccabile delle forniture a noi effettuate, a monitorarlo a intervalli regolari attraverso un controllo interno e, nel caso in cui vengano riscontrate delle discrepanze, ad attuare senza indugio le misure necessarie. Avremo il diritto di verificare la garanzia di qualità del fornitore in qualsiasi momento, dandone preavviso. Su richiesta, il fornitore ci consentirà l'accesso ai rapporti di certificazione e di verifica, nonché alle procedure delle prove eseguite, compresi tutti i registri delle prove effettuate e la documentazione riguardante la fornitura.

13.2 I fornitori che eseguono la taratura devono eseguire questa operazione attenendosi ai requisiti della norma UNI EN ISO 17025. Ogni taratura dovrà essere riconducibile alle misurazioni nazionali e internazionali. Il subappalto della taratura a terzi sarà consentito solo se tale subappaltatore è opportunamente certificato e se ci viene presentata la prova della certificazione. Se nel corso delle procedure di taratura si rende necessaria una regolazione del dispositivo di misurazione, il fornitore dovrà documentare le condizioni del dispositivo prima e dopo ogni regolazione.

13.3 Il fornitore adotterà le precauzioni necessarie per ridurre il rischio che articoli contraffatti, fraudolenti e sospetti ("CFSI") entrino nella filiera di fornitura. Tutti gli acquirenti del fornitore devono essere consapevoli dei rischi e dei pericoli associati all'ingresso dei CFSI nella filiera e devono aver ben chiaro il loro ruolo ai fini della riduzione di tali rischi.

14. Pubblicità

Il riferimento ai nostri ordini per scopi pubblicitari è subordinato al nostro esplicito consenso.

15. Cessione dei crediti

15.1 Senza il nostro preventivo consenso scritto, il fornitore non avrà il diritto di cedere i suoi crediti nei nostri confronti, in tutto o in parte, o di disporre in altro modo.

15.2 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., avremo il diritto di effettuare compensazioni e sollevare eccezioni di inadempimento.

16. Ecologia/ambiente; sicurezza sul lavoro; REACH; minerali di conflitto; altri requisiti di legge

16.1 Il fornitore è tenuto a contrassegnare ed etichettare in modo appropriato i prodotti soggetti alla normativa sulle merci infiammabili o pericolose. In caso contrario, il fornitore sarà tenuto responsabile nei nostri confronti in caso di perdita o danno risultante. Lo stesso vale per le perdite o i danni di terzi, nel caso in cui vengano avanzate richieste di risarcimento nei nostri confronti da parte di terzi a seguito di tali perdite o danni.

16.2 Il fornitore prende atto che, in quanto produttori di beni/articoli, siamo il cosiddetto "Utilizzatore a valle", come definito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 denominato Regolamento "REACH", concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Pertanto, il fornitore garantisce che rispetterà tutti i requisiti del REACH, soprattutto quelli necessari per poter trattare, vendere o commercializzare all'interno della UE, impegnandosi in particolare a:

(a) rispettare l'obbligo di comunicare informazioni di cui all'art. 33 del Regolamento REACH, secondo il quale un fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e senza ritardi al suo cliente (EagleBurgmann Italia Srl) l'esistenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) con una percentuale superiore allo 0,1 % e, se necessario, a fornire istruzioni per un uso sicuro. La comunicazione deve contenere il numero del materiale, la sostanza che desta preoccupazione e la sua percentuale in base al peso e deve essere inviata via e-mail. L'elenco più recente delle sostanze che destano preoccupazione è disponibile sul sito <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>. Occorre rilevare che questo elenco viene aggiornato due volte all'anno e che l'elenco più recente può essere utilizzato solo come riferimento. Se non riceviamo tale comunicazione sull'esistenza di SVHC da parte del fornitore, presumiamo che i prodotti consegnati dal fornitore non contengano SVHC con una percentuale superiore allo 0,1%. Nel caso in cui il fornitore consegni prodotti contenenti SVHC senza tale preventiva comunicazione, ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento REACH, ci riserviamo il diritto di rivalerci sul fornitore per i costi o i danni che ne derivano, sia che essi si verifichino presso EagleBurgmann Italia Srl che presso terzi.

(b) preregistrare, registrare o approvare le sostanze o i preparati chimici, nella misura prevista dalla legge.

(c) implementare misure organizzative interne che documentino la conformità con il Regolamento REACH,

(d) garantire che l'uso di sostanze o preparazioni chimiche all'interno dei prodotti (compresi i materiali di imballaggio), segnalato da noi o dai nostri clienti al fornitore, sia coperto dalla corrispondente (pre)registrazione o approvazione, se necessario; e

(e) non vendere/consegnare beni di qualsiasi tipo che contengano sostanze vietate (i punti da (a) a (e) costituiscono nel loro insieme la "conformità REACH").

16.3 Il fornitore riconosce che qualsiasi mancata conformità REACH comporta, in linea di principio a norma della legge vigente, un difetto di materiale, di preparazione o di altri beni/articoli e si impegna a tenerci indenni da qualsiasi reclamo, obbligo, costo, perdita o danno causato dal fornitore a seguito di una violazione della suddetta conformità REACH e a fornirci, a sue spese, assistenza nell'applicazione della stessa.

16.4 Inoltre, il fornitore conferma che rispetterà tutte le direttive, le leggi e i regolamenti vigenti nell'Unione Europea - anche se non applicabili alla sua sede legale - e che ci consegnerà soltanto articoli conformi ai regolamenti vigenti (in particolare il Regolamento (UE) "POP" n. 2019/1021 in materia di inquinanti organici persistenti).

16.5 Il fornitore di materie prime utilizzate per i prodotti della linea BT ha implementato un sistema di gestione HSE analogo all'ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001. Si impegna costantemente a migliorare le sue prestazioni ambientali e la sicurezza sul lavoro. L'obiettivo per la sicurezza sul lavoro è "Zero incidenti". Inoltre, attraverso un'adeguata gestione dei rischi e delle crisi, il fornitore contribuirà ad evitare mancate forniture dovute ad interruzioni del processo produttivo (incendi, scioperi, ecc.).

16.6 Il fornitore si impegna a rispettare gli Standard ILO (International Labour Organization).

16.7 Il fornitore è tenuto a fornirci tutte le informazioni che ci necessitano per poter soddisfare le esigenze o le richieste dei nostri clienti con breve preavviso, nonché per ottemperare a qualsiasi requisito di legge (ad esempio, l'articolo 1502 della legge statunitense Dodd-Frank Act sui Minerali di Conflitto). Questo vale sia per i requisiti dei Paesi terzi che per quelli dell'Unione Europea e dell'Italia.

17. Conformità; controlli sulle esportazioni; dogana

17.1 Per quanto riguarda il rapporto commerciale con noi, il fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi ad esso applicabili, nonché le specifiche dei codici di conformità o di altri codici che gli verranno da noi comunicati.

17.2 Il fornitore garantisce di non avere legami commerciali o di altro tipo, diretti o indiretti, con terroristi, organizzazioni terroristiche o altre organizzazioni criminali o anticostituzionali. In particolare, attraverso l'adozione di misure organizzative adeguate, il fornitore garantirà in modo indipendente l'attuazione degli ordini di embargo applicabili, delle normative europee antiterrorismo e anticrimine applicabili nel contesto del rapporto di fornitura, nonché delle corrispondenti disposizioni statunitensi e di altre disposizioni applicabili nel contesto delle sue operazioni commerciali, in particolare attraverso idonei sistemi software.

17.3 Qualora esistano divieti o obblighi di consenso ai sensi dell'attuale Regolamento UE sul Duplice Uso, di qualsiasi legislazione italiana applicabile o dell'attuale US Commerce Control List per beni fabbricati o consegnati (prodotti, software, tecnologia) in quanto tali o quali componenti o impianti ausiliari, il fornitore dovrà comunicarlo automaticamente per iscritto.

17.4 Il fornitore s'impegna a conservare la prova dell'origine della merce, ossia deve fornire tempestivamente le dichiarazioni necessarie sull'origine della merce in termini commerciali e di preferenze (dichiarazione del fornitore o certificato d'origine), nonché comunicare tempestivamente e automaticamente qualsiasi modifica all'origine. Se del caso, il fornitore dovrà fornire la prova delle sue informazioni sull'origine della merce tramite una scheda tecnica rilasciata dal suo ufficio doganale. Se il fornitore non rispetta questo obbligo, sarà tenuto responsabile di tutte le perdite o dei danni e degli svantaggi commerciali che ne derivano.

18. Conformità al Decreto Legislativo n. 231/2001

18.1 In sede di stipula del contratto con noi, il fornitore dovrà prestare la massima attenzione al rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche, fermo restando che le attività oggetto delle presenti condizioni di acquisto e dei relativi contratti dovranno essere svolte in osservanza dei principi di correttezza, buona fede e rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

18.2 Con riferimento in particolare alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (il "Decreto"), il fornitore prende atto che EagleBurgmann Italia Srl ha adottato il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (il "Modello"), che costituisce il quadro di riferimento delle specifiche procedure di controllo volte a prevenire la commissione, da parte dei suoi rappresentanti e/o dipendenti e/o collaboratori, di eventuali reati che potrebbero dar luogo a responsabilità amministrativa nei casi previsti dal Decreto.

18.3 Il Modello e il Codice di Condotta sono pubblicati sul sito web di EagleBurgmann Italia Srl (il Modello all'indirizzo https://www.eagleburgmann.it/media/subsidiary-content/italy-ebit-1-ebbt/eagleburgmann_modello-organizzativo-231_rev-01.pdf il Codice di Condotta all'indirizzo <https://www.eagleburg-mann.it/media/subsidiary-content/italy-ebit-1-ebbt/codice-etico-di-condotta.pdf>).

18.4 Al fine di garantire un'efficace ed efficiente prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (professionisti, fornitori, partner commerciali, ecc.) che intrattengono rapporti contrattuali con EagleBurgmann Italia Srl e che sono pertanto tenuti a rispettare le disposizioni e i principi contenuti nel Modello. Eventuali violazioni dello stesso comporteranno la risoluzione del presente Contratto.

18.5 In relazione a quanto sopra, l'accettazione delle presenti condizioni generali sarà considerata quale dichiarazione:

A. di avere preso atto e di conoscere i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché del Codice di condotta;

B. di impegno, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, anche per i propri dipendenti/collaboratori: (i) a rispettare i principi contenuti nel suddetto Modello, per quanto di loro competenza, (ii) a adottare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e

(iii) a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (all'indirizzo "Organismo di Vigilanza" presso EagleBurgmann Italia Srl, Via Fontana n. 2, 20122 Milano) di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza che possa far ragionevolmente ritenere che sia stato commesso uno dei reati rientranti nell'ambito del D.Lgs. 231/2001;

- C. di essere consapevole che la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, qualsiasi comportamento illecito, rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, che si verifichi in occasione o comunque in relazione all'esecuzione del rapporto contrattuale, costituirà a tutti gli effetti un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., e determinerà di conseguenza la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

19. Legge regolatrice, foro competente

19.1 Alle presenti condizioni di acquisto e all'intero rapporto giuridico tra noi e il fornitore si applica esclusivamente la legge italiana. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) e di altri trattati bilaterali e multilaterali per l'unificazione delle vendite internazionali è esclusa.

19.2 Il foro competente esclusivo in caso di contestazioni derivanti dai rapporti commerciali con il fornitore, in particolare dai contratti o dalla loro validità, è Milano (Italia).

19.3 Nel caso in cui il fornitore abbia la propria sede legale al di fuori dell'Italia, avremo inoltre il diritto, a nostra discrezione, di far regolare in modo definitivo e vincolante qualsiasi contestazione, controversia o divergenza di opinione derivante dai rapporti commerciali con i fornitori, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, con l'esclusione dei procedimenti giudiziari ordinari. Il tribunale arbitrale ha sede a Milano. La lingua del procedimento arbitrale sarà l'italiano, a meno che il fornitore non chieda l'inglese come lingua del procedimento.

Ultimo aggiornamento: 06/2024

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il fornitore approva espressamente i seguenti articoli delle presenti condizioni generali di acquisto: 3.8, 4.5, 4.6, 4.8, 7.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.2, 10, 11, 12.2, 12.3, 15, 16.3, 17.4, 18.5 lettera C, 19.

Il Fornitore

EAGLEBURGMANN ITALIA S.R.L.
VIA FONTANA 2
20122 - MILANO (MI)
Italia

Tel.: +39 039 95225 01
Fax: +39 039 58362
E-mail: sales.it@eagleburgmann.com
Sito web: <http://www.eagleburgmann.it>

a member of  and  FREUDENBERG